



Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)

D.L. 30/2018 / A.C. 484-A

Dossier n° 1/1 - Elementi per l'esame in Assemblea
4 maggio 2018

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	484-A
D.L.	30/2018
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)
Iniziativa:	Governativa

Contenuto

Il decreto-legge detta norme finalizzate ad assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, **prorogando** la **durata** in carica dei **rispettivi componenti**. [Articolato](#)

Il decreto-legge consta di **due articoli**.

L'**art. 1, modificato** nel corso dell'esame presso la Commissione speciale con l'approvazione di un emendamento a firma del Relatore, on. Dario Galli, dispone, al **comma 1**, che i componenti dell'ARERA **continuino** ad **esercitare** le proprie **funzioni, limitatamente** agli **atti di ordinaria amministrazione** e a quelli **indifferibili e urgenti**, fino alla nomina dei nuovi componenti della predetta Autorità, non oltre il novantesimo giorno dal **giuramento del primo governo** formato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame, **e, comunque, non oltre il 30 settembre 2018**.

Si ricorda che il testo originario dell'articolo in esame prevedeva, quale **termine** per l'esercizio delle funzioni *in prorogatio*, il novantesimo giorno dall'**insediamento** del primo Governo formato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Con l'approvazione del predetto emendamento del Relatore, è stato altresì introdotto all'articolo 1 un **nuovo comma 1-bis**, il quale prevede che l'ARERA, durante il periodo di *prorogatio* di cui al comma 1, **trasmetta alle Camere**, ogni quarantacinque giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, una **relazione concernente gli atti di ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e urgenti** adottati nel periodo di riferimento, con l'illustrazione dei presupposti e delle motivazioni. Il comma prevede altresì che, nella prima relazione, l'Autorità dia conto anche degli atti adottati nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto legge e quella di entrata in vigore della relativa legge di conversione, nonché delle linee guida eventualmente adottate al fine di individuare gli atti emanati dalla predetta Autorità, da considerare di ordinaria amministrazione, ovvero indifferibili e urgenti.

L'**art. 2** dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.

Si ricorda che gli attuali membri dell'ARERA sono stati nominati con [D.P.R. 11 febbraio 2011](#), per una durata di **sette anni**, come previsto dall'[art. 2, comma 7 della legge n. 481/1995](#). La scadenza del Consiglio dell'Autorità era dunque prevista per l'11 febbraio 2018. In prossimità della scadenza del mandato settennale, con [deliberazione 64/2018/A dell'8 febbraio 2018](#) l'ARERA ha ritenuto di conformarsi al [parere del Consiglio di Stato del 7 dicembre 2010, n. 5388](#) e, pertanto, di operare, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*, per una durata massima di **sessanta giorni** dalla scadenza naturale del mandato del Collegio, stabilendo altresì che, in detto regime di *prorogatio*, il

Ratio
dell'intervento

Collegio medesimo eserciti le proprie funzioni limitatamente agli atti di **ordinaria amministrazione** ed a quelli **indifferibili ed urgenti**.

Il **Consiglio di Stato**, nel citato **parere n. 5388 del 2010**, ha precisato come la durata del periodo di *prorogatio* sia desumibile in via interpretativa dall'[articolo 1, comma 15, della legge 23 agosto 2004, n. 239](#), e come il termine di sessanta giorni ivi previsto **non sia ulteriormente prorogabile**.

Stante l'improrogabilità del termine desumibile dalla predetta fonte normativa ed in vista della sua scadenza, si è ritenuto necessario introdurre nell'ordinamento un'**apposita disposizione di legge**, allo scopo di garantire la funzionalità dell'ARERA per un ulteriore periodo di tempo, in attesa del rinnovo del Collegio.

E' quindi intervenuto il decreto-legge in esame al fine – come si legge nella relazione illustrativa – *"di adottare misure dirette a scongiurare l'interruzione delle funzioni dell'ARERA e, al tempo stesso, di consentire, eventualmente anche al nuovo Governo, di procedere alla ricostituzione del collegio dell'Autorità"*.

L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA, ex Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - AEEGSI, originariamente Autorità per l'energia elettrica e il gas - AEEG) è un **organismo collegiale indipendente**, istituito con la [legge 14 novembre 1995, n. 481](#), avente funzioni di **regolazione e controllo** nei **settori dell'energia elettrica, del gas, del sistema idrico e dei rifiuti**. L'azione dell'Autorità è diretta, per tutti i settori oggetto di regolazione, a garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza, ad assicurare la fruibilità e la diffusione dei servizi in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, a definire adeguati livelli di qualità dei servizi, a predisporre sistemi tariffari certi, trasparenti e basati su criteri predefiniti, nonché a promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori.

Disciplina
dell'ARERA

Ai sensi di quanto previsto dall'**articolo 1, comma 528 della legge di bilancio 2018** ([L. n. 205/2017](#)), il collegio dell'Autorità è composto da **cinque membri**, i quali durano in carica **sette anni** e non possono essere confermati ([articolo 2, comma 8 della legge n. 481/1995](#)). Si ricorda che i componenti del collegio attualmente *in prorogatio* sono stati nominati, per una durata settennale, con [DPR 11 febbraio 2011](#). I membri *in prorogatio* sono Guido Pier Paolo Bortoni – Presidente, Alberto Biancardi, Rocco Colicchio, Valeria Termini. Il quinto membro, Luigi Carbone, si è dimesso con decorrenza 11 gennaio 2016 (cfr. [sito istituzionale dell'ARERA](#)).

Composizione

Quanto al procedimento di nomina dei membri del Collegio dell'Autorità, il combinato disposto dall'articolo 1, comma 528 della legge di bilancio 2018 ([legge n. 205/2017](#)) e dell'articolo 2, comma 7 della [legge n. 481/1995](#) prevede che essi siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le designazioni effettuate dal Governo devono essere previamente sottoposte al **parere delle competenti Commissioni parlamentari** e in nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a **maggioranza dei due terzi dei componenti**. Ai sensi dell'[art. 2, co. 8, della L. n. 481/1995](#), i componenti di ciascuna Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore e, come già sopra detto, durano in carica **sette anni** e **non possono essere confermati**.

Procedimento di
nomina

Si segnala, infine, che nel corso dell'esame presso la Commissione speciale si è proceduto all'audizione, il 23 aprile 2018, dei rappresentanti dell'ARERA. L'Autorità in quella sede ha segnalato, tra l'altro, di aver adottato preventivamente delle Linee guida interne volte ad individuare *ex ante* macro tipologie di atti qualificabili di ordinaria amministrazione ovvero indifferibili ed urgenti. In tale ambito, sono stati ritenuti adottabili quegli atti che prevedano determinati presupposti preventivamente stabiliti dalle leggi nazionali, dalla normativa europea o da pregressi provvedimenti amministrativi.

Audizioni presso
la Commissione
speciale